



CONFINDUSTRIA
Bergamo

REGOLAMENTO DELLE CATEGORIE MERCEOLOGICHE

Approvato dal Consiglio Generale di Confindustria Bergamo
del 26 novembre 2024



www.confindustriabergamo.it

Art. 1 | Le Categorie Merceologiche

1. I Soci Effettivi di Confindustria Bergamo, così come definiti dallo Statuto dell'Associazione, sono suddivisi in Categorie Merceologiche. Le Categorie Merceologiche rappresentano i principali settori merceologici tra i Soci Effettivi e sono finalizzate alla trattazione di questioni di particolare interesse delle imprese che vi appartengono per la rappresentazione delle loro esigenze all'interno di Confindustria Bergamo.
2. Ciascuna Categoria Merceologica deve rappresentare un significativo numero di Soci.
3. È competenza del Consiglio Generale la costituzione, modificazione o scioglimento delle Categorie Merceologiche in conformità alle necessità organizzative dell'Associazione.
4. Le norme di composizione, regolamentazione e funzionamento delle Categorie Merceologiche sono disciplinate dal presente Regolamento, come approvato dal Consiglio Generale ovvero da apposite deliberazioni di quest'ultimo.
5. Il Socio Effettivo, in sede di presentazione della domanda di adesione all'Associazione, indica la Categoria Merceologica di cui intenda far parte, in relazione all'attività svolta in via prevalente. Nel merito della richiesta delibera il Consiglio Generale, sentito obbligatoriamente in via preventiva il parere non vincolante del Presidente della Categoria Merceologica di riferimento, nel rispetto del Regolamento di Attuazione dello Statuto di Confindustria Bergamo. Per tutta la durata del rapporto associativo, il Socio Effettivo può chiedere al Presidente di Confindustria Bergamo, tramite posta elettronica indirizzata al Direttore Generale dell'Associazione, di modificare la Categoria Merceologica di Confindustria Bergamo.
6. Ciascun Socio Effettivo può aderire a un'unica Categoria Merceologica.

Art. 2 | Scopi delle Categorie Merceologiche

1. Le Categorie Merceologiche di Confindustria Bergamo hanno lo scopo di:
 - (i) rendere più efficace la tutela degli interessi dei Soci Effettivi e migliorare il perseguimento degli scopi associativi;
 - (ii) esprimere la volontà dei Soci Effettivi che vi appartengono e rappresentarne le esigenze negli Organi Associativi e nelle altre Articolazioni Interne di Confindustria Bergamo;
 - (iii) sviluppare lo spirito di solidarietà fra i Soci Effettivi che vi appartengono e favorire la partecipazione degli stessi alla vita dell'Associazione.

Art. 3 | Attività delle Categorie Merceologiche

1. Al fine di realizzare i propri scopi, ciascuna Categoria Merceologica, può, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - (i) porre in essere tutte le attività direttamente e indirettamente necessarie per il raggiungimento e la diffusione fra i Soci Effettivi degli obiettivi e degli indirizzi di attività del programma presidenziale dell'Associazione;
 - (ii) partecipare alla stesura della bozza del Bilancio Preventivo dell'Associazione;
 - (iii) su richiesta del Consiglio di Presidenza, partecipare agli eventuali gruppi di lavoro costituiti da quest'ultimo per l'approfondimento e l'analisi di specifiche tematiche;

- (iv) studiare, analizzare e proporre istanze e progetti di interesse per la specifica Categoria Merceologica al Presidente dell'Associazione;
 - (v) interagire con gli Organi Associativi e le altre Articolazioni Interne dell'Associazione;
 - (vi) interagire con gli Organi Associativi e le altre Articolazioni Interne dell'Associazione;
 - (vii) interagire con le associazioni di categoria, le organizzazioni, gli enti e i soggetti di riferimento del Sistema Confindustria.
2. Resta in ogni caso inteso che qualsivoglia attività posta in essere da ciascuna Categoria Merceologica e dagli Organi della stessa deve necessariamente avvenire (i) nel rispetto dello Statuto di Confindustria Bergamo, del Regolamento di Attuazione dello Statuto di Confindustria Bergamo, del Codice Etico e dei Valori Associativi, della Normativa di Sistema e degli scopi e delle attività dell'Associazione; (ii) in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi di attività del programma presidenziale dell'Associazione e (iii) previa informativa al Presidente di Confindustria Bergamo, anche tramite coordinamento con il proprio Segretario, così come individuato ai sensi del successivo articolo 4.

Art. 4 | Organi delle Categorie Merceologiche

1. Sono Organi delle Categorie Merceologiche:
 - (i) l'Assemblea;
 - (ii) il Consiglio di Categoria, qualora istituito;
 - (iii) il Presidente;
 - (iv) i Vice-Presidenti.
2. Il Direttore Generale dell'Associazione è Segretario di ciascuna Categoria Merceologica, con facoltà di delega di tale qualifica e ruolo esclusivamente a personale dipendente dell'Associazione stessa.
3. Al Segretario è affidato, in generale, il compito di coordinamento, organizzazione e supervisione delle attività di ciascuna Categoria Merceologica predisponendo ogni azione conseguente, con l'obbligo di partecipazione alle riunioni degli Organi delle Categorie Merceologiche svolgendo le funzioni di segretario.
4. È obbligo di tutti gli Organi delle Categorie Merceologiche informare preventivamente, coinvolgere e tenere costantemente aggiornato il Segretario su qualsivoglia attività dagli stessi posta in essere nell'espletamento del proprio mandato e di tutte le attività della Categoria Merceologica.

Art. 5 | Assemblea

1. Sono competenze esclusive dell'Assemblea della Categoria Merceologica:
 - (i) la determinazione gli indirizzi strategici dell'attività della Categoria Merceologica stessa;
 - (ii) negli anni dispari, eleggere il Presidente, con mandato quadriennale, approvandone il relativo programma;
 - (iii) negli anni dispari, istituire un Consiglio di Categoria definendone il numero dei componenti e nominandoli con mandato biennale;

- (iv) qualora non abbia istituito il Consiglio di Categoria, negli anni dispari, eleggere i Vice-Presidenti, tramite votazione unica, su proposta esclusiva del Presidente della Categoria Merceologica in merito al numero - comunque massimo di due - e ai connessi nominativi, con mandato biennale;
 - (v) deliberare su ogni altro argomento sottoposto dagli altri Organi delle Categorie Merceologiche o dagli altri Organi Associativi;
 - (vi) esercitare gli altri compiti previsti dal presente Regolamento, dallo Statuto di Confindustria Bergamo o dal Regolamento di Attuazione dello Statuto di Confindustria Bergamo.
2. L'Assemblea si svolge in via ordinaria entro il 30 aprile di ciascun anno dispari per gli adempimenti elettivi di cui al comma precedente nonché gli altri eventuali argomenti posti all'ordine del giorno.
 3. In tutti i casi di ulteriore convocazione, l'Assemblea è convocata in via straordinaria, indipendentemente dai contenuti posti all'ordine del giorno, e si costituisce e delibera con i medesimi *quorum* previsti per l'Assemblea ordinaria.
 4. L'Assemblea è composta dai rappresentanti dei Soci Effettivi aderenti alla specifica Categoria Merceologica. Possono partecipare all'Assemblea solo i Soci Effettivi in regola con gli obblighi associativi di Confindustria Bergamo.
 5. I Soci Effettivi aderenti alla specifica Categoria Merceologica che non sono in regola con gli obblighi associativi di Confindustria Bergamo possono comunque assistere all'Assemblea ma senza diritto di intervento, di voto e di elettorato passivo.
 6. I Soci Effettivi per i quali siano in essere provvedimenti di sospensione del rapporto associativo con Confindustria Bergamo non possono partecipare all'Assemblea.
 7. All'Assemblea possono altresì assistere, con possibilità di intervento ma senza diritto di voto, il Presidente e il Direttore Generale di Confindustria Bergamo nonché il Segretario se diverso da quest'ultimo.
 8. È facoltà del Presidente della Categoria Merceologica invitare all'Assemblea persone con competenze utili alla trattazione di specifici punti all'ordine del giorno, ovvero dipendenti di Confindustria Bergamo.
 9. I Soci Effettivi sono rappresentati nell'Assemblea da propri rappresentanti legali in possesso dei requisiti di rappresentanza generale oppure, su loro delega, da propri amministratori, institori o dipendenti a tempo indeterminato ancorché non in possesso dei requisiti di responsabilità aziendale di grado rilevante. La delega deve contenere i dati del Socio Effettivo delegante e del soggetto delegato, il rapporto societario o aziendale del rappresentante rispetto al Socio e l'indicazione dell'Assemblea della specifica Categoria Merceologica cui la delega si riferisce.
 10. I Soci Effettivi possono farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio Effettivo aderente alla medesima Categoria Merceologica, nella persona del rispettivo rappresentante o delegato. La delega deve contenere i dati del Socio Effettivo delegante e del rappresentante del Socio delegato, il rapporto societario o aziendale rispetto al Socio Effettivo delegato e l'indicazione della Assemblea cui la delega si riferisce. La delega non può essere rilasciata a Soci che non siano in regola con i doveri associativi di Confindustria Bergamo o per i quali siano in essere provvedimenti di sospensione del rapporto associativo.

11. Ciascun Socio Effettivo non può rappresentare in Assemblea più di un altro Socio, a eccezione di Soci appartenenti a un medesimo gruppo societario - per tali intendendosi Soci (i) controllati da, o controllanti, una medesima persona giuridica ovvero (ii) controllati da una o più medesime persone fisiche, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, primo comma, numeri 1) e 2) - i quali possono ricevere deleghe anche da tutti gli altri Soci appartenenti al medesimo gruppo societario.
12. La delega deve essere consegnata all'Associazione, indirizzata al Presidente della Categoria Merceologica, perentoriamente entro il quinto giorno lavorativo antecedente la data prevista per la prima convocazione dell'Assemblea. In caso di convocazione in via d'urgenza, la delega deve essere consegnata entro il secondo giorno lavorativo antecedente la data prevista per la prima convocazione dell'Assemblea.
13. I voti attribuiti a ciascun Socio in Assemblea sono i medesimi attribuitigli per la partecipazione all'Assemblea di Confindustria Bergamo.
14. L'Assemblea ordinaria o straordinaria è convocata dal Presidente della Categoria Merceologica, in via autonoma.
15. L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Presidente della Categoria Merceologica ogni volta che ne facciano richiesta Soci Effettivi aderenti alla stessa e che rappresentino almeno un 1/10 (un decimo) del totale dei voti validamente esercitabili in Assemblea. In tal caso, il Presidente provvede alla convocazione entro i 10 (dieci) giorni successivi dal ricevimento della richiesta.
16. In caso di inerzia del Presidente della Categoria Merceologica, l'Assemblea può essere convocata da uno dei Vice-Presidenti, in via autonoma.
17. L'Assemblea viene convocata mediante posta elettronica da inviarsi a tutti gli aventi diritto e al Presidente di Confindustria Bergamo, almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la prima convocazione. L'invito deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, della data, dell'orario e del luogo (che deve comunque trovarsi sul territorio nazionale) dell'adunanza, salvo il caso in cui venga convocata in sola videoconferenza. L'avviso di convocazione deve altresì indicare la data, l'orario e il luogo (che deve comunque trovarsi sul territorio nazionale), salvo il caso in cui venga convocata in sola videoconferenza, per la seconda convocazione. La seconda convocazione deve essere indetta almeno un'ora dopo quella stabilita per la prima convocazione e non oltre il trentesimo giorno successivo. In caso di urgenza, la convocazione, riportante anche la specifica indicazione dei motivi di urgenza, deve essere inviata almeno 5 (cinque) giorni prima della data dell'adunanza assembleare. La convocazione in via d'urgenza non è ammessa per Assemblee aventi ad oggetto argomenti relativi ad adempimenti elettorali.
18. In apertura dell'Assemblea, il suo Presidente può proporre di modificare l'ordine di trattazione dei punti all'ordine del giorno, con approvazione da parte dell'Assemblea stessa.
19. L'eventuale documentazione a supporto della discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno può essere inviata ai Soci Effettivi aderenti alla Categoria Merceologica anche in un momento successivo alla convocazione, ma in ogni caso con le medesime modalità e almeno 3 (tre) giorni antecedenti la data della prima convocazione.
20. Se previsto nell'avviso di convocazione, l'Assemblea può tenersi anche o solo in videoconferenza, a condizione che (i) ciascun partecipante possa essere identificato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea, (ii) ciascun partecipante in tempo reale sia in grado di intervenire durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché possa ricevere, trasmettere e visionare la documentazione e (iii) venga garantita la simultaneità delle votazioni.

21. L'Assemblea è validamente costituita (i) in prima convocazione, con la presenza di un numero di Soci Effettivi aderenti alla Categoria Merceologica che siano portatori di almeno il 20% (venti per cento) dei voti complessivi validamente esercitabili da tutti i Soci Effettivi aventi diritto, e (ii) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci Effettivi partecipanti, indipendentemente dai voti complessivi validamente esercitabili dagli stessi, anche con riferimento ad adempimenti elettorali.
22. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Categoria Merceologica o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente più anziano di età.
23. In apertura di ogni Assemblea, il suo Presidente provvede a: (i) identificare il Segretario, (ii) accertare il diritto di partecipazione dei Soci presenti, il numero di voti di cui sono portatori, anche per delega, la validità delle eventuali deleghe nonché la sussistenza del *quorum* costitutivo della riunione, e (iii) informare i presenti dell'eventuale registrazione dell'adunanza assembleare.
24. Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti validamente esercitabili dai Soci Effettivi presenti.
25. Per il calcolo del *quorum* deliberativo non si tiene conto degli astenuti e delle schede bianche mentre rilevano le schede nulle.
26. Il Presidente dell'Assemblea stabilisce per ciascuna adunanza le modalità di votazione, a scrutinio palese ovvero scrutinio segreto, anche ammettendo l'utilizzo di sistemi informatici per la registrazione delle espressioni di voto.
27. In caso di votazioni a scrutinio segreto, devono essere adottate modalità idonee a garantire (i) la segretezza del voto, anche per coloro che eventualmente partecipano all'Assemblea tramite collegamento in videoconferenza e (ii) la non riconducibilità al votante del voto espresso, anche tramite il frazionamento dei voti spettanti a ciascun Socio Effettivo. Il Presidente dell'Assemblea nomina due scrutatori e può fissare la durata massima dello svolgimento delle operazioni di voto che non può essere, in ogni caso, superiore a un'ora. In tale arco temporale potranno votare anche i rappresentanti dei Soci Effettivi intervenuti successivamente all'apertura della votazione.
28. Le votazioni che hanno luogo a scrutinio palese avvengono per alzata di mano e chiamata in sequenza da parte del Presidente dell'Assemblea degli astenuti, dei contrari e dei favorevoli, ovvero tramite supporto cartaceo o con strumenti informatici che consentano l'identificazione dei votanti e la registrazione dei voti riconducibili al singolo votante.
29. Per le votazioni che hanno luogo a scrutinio palese, in caso di parità di voti prevale quello del Presidente dell'Assemblea.
30. Nelle delibere a scrutinio segreto che non abbiano a oggetto la nomina a cariche associative, in caso di parità di voti il Presidente dell'Assemblea può disporre, a suo insindacabile giudizio, la ripetizione della votazione per un massimo di due volte; successivamente deve necessariamente disporre la votazione a scrutinio palese.
31. Le votazioni aventi ad oggetto la nomina a cariche associative avvengono a scrutinio segreto.
32. Un numero di Soci Effettivi che rappresenti almeno il 25% (venticinque per cento) dei voti validamente esercitabili presenti in Assemblea possono richiedere che la votazione avvenga a scrutinio segreto.
33. In caso di delibere su cariche elettive, il Presidente dell'Assemblea provvede alla comunicazione degli eletti in ordine alfabetico e senza indicazione del numero delle preferenze conseguite.

34. Per ciascuna Assemblea, il Segretario provvede a redigere il relativo verbale dal quale devono risultare: (i) i partecipanti, (ii) gli argomenti posti all'ordine del giorno, (iii) la descrizione sintetica della discussione, e (iv) le deliberazioni adottate con l'indicazione dei risultati delle votazioni. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.
35. Il verbale viene trasmesso a tutti i Soci Effettivi aderenti alla specifica Categoria Merceologica tramite posta elettronica entro 60 (sessanta) giorni dall'adunanza assembleare.
36. Le eventuali impugnazioni delle deliberazioni assembleari devono essere notificate all'Associazione, all'attenzione del Presidente della Categoria Merceologica, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione del verbale, a pena di decadenza.
37. I verbali sono conservati presso la sede dell'Associazione. La consultazione dei verbali dell'Assemblea è ammessa, anche in caso di mancata partecipazione alla Assemblea per la quale si chiede la consultazione del verbale: (i) per i Soci in regola con gli obblighi associativi e in possesso della qualifica di Socio aderente alla specifica Categoria Merceologica alla data dell'Assemblea per la quale si richiede di accedere al relativo verbale, e (ii) per il Presidente di Confindustria Bergamo in carica alla data dell'Assemblea della specifica Categoria Merceologica per la quale si richiede di accedere al relativo verbale.
38. Il rilascio di eventuali estratti dei verbali delle Assemblee della specifica Categoria Merceologica avviene a cura del Direttore Generale.
39. Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo, si rimanda, per quanto applicabili, alle disposizioni dello Statuto di Confindustria Bergamo e dal Regolamento di Attuazione dello Statuto di Confindustria Bergamo con riferimento all'Assemblea dell'Associazione.

Art. 6 | Il Consiglio di Categoria

1. Qualora l'Assemblea abbia provveduto all'elezione del Consiglio di Categoria, questo ha quali competenze esclusive:
 - (i) la collaborazione con il Presidente della Categoria Merceologica nello svolgimento delle sue funzioni;
 - (ii) negli anni dispari e nella sua prima adunanza successiva all'Assemblea ordinaria, l'elezione fra i suoi componenti dei Vice-Presidenti, tramite votazione unica, su proposta esclusiva del Presidente in merito al numero - comunque massimo di quattro - e ai connessi nominativi, con mandato biennale;
 - (iii) negli anni dispari e nella sua prima adunanza successiva all'Assemblea ordinaria, l'elezione fra i suoi componenti dei rappresentanti nel Consiglio Generale di Confindustria Bergamo, su proposta in via esclusiva del Presidente, con mandato biennale e nel rispetto di quanto disposto dal successivo articolo 10;
 - (iv) l'attivazione di eventuali commissioni per lo studio di problemi della specifica Categoria Merceologica e per la gestione di iniziative e progetti coerenti con gli scopi e i compiti delle Categorie Merceologiche oltre che con le strategie dell'Associazione, comunque nel rispetto di quanto previsto al precedente articolo 3, comma secondo;
 - (v) la promozione di iniziative e attività di collaborazione con gli Organi Associativi e le altre Articolazioni Interne dell'Associazione, nonché con le associazioni di categoria, le organizzazioni, gli enti e i soggetti di riferimento del Sistema Confindustria, comunque nel rispetto di quanto previsto al precedente articolo 3, comma secondo;

- (vi) la deliberazione su ogni altro argomento sottoposto dagli altri Organi della Categoria Merceologica o dagli altri Organi Associativi;
- (vii) l'esercizio degli altri compiti previsti dal presente Regolamento, dallo Statuto di Confindustria Bergamo o dal Regolamento di Attuazione dello Statuto di Confindustria Bergamo.
2. I componenti del Consiglio di Categoria possono sempre essere rieletti allo stesso titolo.
 3. Per poter ricoprire la carica di componente del Consiglio di Categoria, i rappresentanti dei Soci Effettivi devono ricoprire una posizione di responsabilità aziendale di grado rilevante: membri del Consiglio di Amministrazione o Direttori Generali, institori, dirigenti d'impresa con funzioni apicali (id est: riporti diretti dell'Amministratore Delegato), o procuratori generali con ampia delega per l'ordinaria amministrazione.
 4. Tutti i componenti del Consiglio di Categoria devono (i) essere rappresentanti di Soci Effettivi aderenti alla specifica Categoria Merceologica in regola con gli obblighi associativi (ii) rispettare i requisiti disposti dallo Statuto di Confindustria Bergamo, dal Regolamento di Attuazione dello Statuto di Confindustria Bergamo e dal Codice Etico e dei Valori Associativi per ricoprire cariche associative, in particolare con riferimento a quanto eventualmente previsto per la specifica carica.
 5. In caso di cessazione dalla carica di componente del Consiglio di Categoria, per qualsiasi ragione determinata, si provvede con il subentro dei non eletti, dal primo all'ultimo, o, in mancanza, tramite cooptazione da parte dell'organo competente. In caso di subentro dei non eletti, dal primo all'ultimo, a parità di voti assume la carica il non eletto con maggiore anzianità di età.
 6. È facoltà del Presidente invitare ad assistere alle riunioni del Consiglio di Categoria, con diritto di intervento ma senza diritto di voto, (i) i Soci Effettivi aderenti alla Categoria Merceologica; (ii) soggetti non aderenti alla Categoria Merceologica o comunque terzi che abbiano competenze specifiche utili alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno; e (iii) dipendenti di Confindustria Bergamo.
 7. Il Consiglio di Categoria si riunisce, di regola, almeno una volta ogni tre mesi.
 8. Il Consiglio di Categoria è convocato dal Presidente della Categoria Merceologica (i) in via autonoma, o (ii) su richiesta scritta di almeno un quarto dei componenti dello stesso Consiglio di Categoria. Il Presidente della Categoria Merceologica provvede alla convocazione della Categoria Merceologica entro i 10 (dieci) giorni successivi dal ricevimento della relativa richiesta.
 9. In caso di inerzia del Presidente della Categoria Merceologica, il Consiglio di Categoria viene convocato direttamente da uno dei Vice-Presidenti.
 10. Il Consiglio di Categoria viene convocato mediante posta elettronica da inviarsi a tutti i suoi componenti, almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione. L'invito deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, della data, dell'orario e del luogo (che deve comunque trovarsi sul territorio nazionale) della riunione, salvo il caso in cui venga convocato in sola videoconferenza. In caso di urgenza, la convocazione, riportante anche la specifica indicazione dei motivi di urgenza, deve essere comunicata almeno 2 (due) giorni prima della data dell'adunanza del Consiglio di Categoria. La convocazione in via d'urgenza del Consiglio di Categoria non è ammessa per argomenti relativi ad adempimenti elettorali.

11. Con le medesime formalità utilizzate per la convocazione del Consiglio di Categoria, il Presidente della Categoria Merceologica può integrare l'ordine del giorno, dando comunicazione ai componenti del Consiglio di Categoria almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza, con esclusione di argomenti relativi ad adempimenti elettorali.
12. In apertura di riunione, il Presidente del Consiglio della Categoria Merceologica può proporre di modificare l'ordine di trattazione dei punti all'ordine del giorno, da approvarsi con delibera dello stesso Consiglio di Categoria.
13. L'eventuale documentazione a supporto della discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno può essere inviata ai componenti il Consiglio di Categoria anche in un momento successivo alla convocazione, ma in ogni caso con le medesime modalità e almeno 24 (ventiquattro) ore prima della data della riunione.
14. Se previsto nell'avviso di convocazione, il Consiglio di Categoria può tenersi anche o solo in videoconferenza. Tale modalità è consentita a condizione che (i) ciascun partecipante possa essere identificato dal Presidente del Consiglio della Categoria Merceologica e dal Segretario; (ii) ciascun partecipante sia in grado in tempo reale di intervenire durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare la documentazione, e (ii) venga garantita la simultaneità delle votazioni.
15. Il Consiglio di Categoria è validamente costituito con la presenza di almeno un quarto dei suoi componenti, con esclusione di materie relative ad adempimenti elettorali, ove per la valida costituzione è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.
16. La partecipazione al Consiglio di Categoria da parte dei suoi componenti non è delegabile.
17. Il Consiglio di Categoria è presieduto dal Presidente della Categoria Merceologica o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente più anziano di età.
18. In apertura di ogni riunione, il Presidente del Consiglio di Categoria provvede a: (i) identificare il Segretario; (ii) accertare la sussistenza del *quorum* costitutivo della riunione, e (iii) informare i presenti dell'eventuale registrazione dell'adunanza consiliare.
19. Ciascun componente del Consiglio di Categoria ha diritto all'esercizio di un voto.
20. Tutte le deliberazioni del Consiglio di Categoria sono prese a maggioranza dei presenti.
21. Per il calcolo del *quorum* deliberativo non si tiene conto degli astenuti e delle schede bianche mentre rilevano le schede nulle.
22. Il Presidente del Consiglio della Categoria Merceologica stabilisce per ciascuna riunione le modalità di votazione, a scrutinio palese ovvero scrutinio segreto, anche ammettendo l'utilizzo di sistemi informatici per le espressioni di voto.
23. In caso di votazioni a scrutinio segreto, devono essere adottate modalità idonee a garantire (i) la segretezza del voto anche per coloro che eventualmente partecipino tramite collegamento in videoconferenza; e (ii) la non riconducibilità al votante del voto espresso. Il Presidente del Consiglio della Categoria Merceologica nomina due scrutatori e può fissare la durata massima dello svolgimento delle operazioni di voto. In tale arco temporale potranno votare anche i componenti del Consiglio di Categoria intervenuti successivamente all'apertura della votazione.

24. Le votazioni che hanno luogo a scrutinio palese avvengono per alzata di mano e chiamata in sequenza da parte del Presidente del Consiglio della Categoria Merceologica degli astenuti, dei contrari e dei favorevoli ovvero tramite supporto cartaceo o con strumenti informatici che consentano l'identificazione dei votanti e la registrazione delle espressioni di voto con riconducibilità dei voti al votante.
25. Per le votazioni che hanno luogo a scrutinio palese, in caso di parità di voti prevale quello del Presidente del Consiglio della Categoria Merceologica.
26. Nelle delibere a scrutinio segreto che non abbiano a oggetto la nomina a cariche associative, in caso di parità il Presidente del Consiglio della Categoria Merceologica può disporre, a suo insindacabile giudizio, la ripetizione della votazione per non più di due volte; successivamente deve disporre la votazione a scrutinio palese.
27. Le votazioni aventi ad oggetto la nomina di cariche associative avvengono a scrutinio segreto.
28. Salvo diversa disposizione del presente Regolamento, dello Statuto o del Regolamento di Attuazione dello Statuto di Confindustria Bergamo, un numero di componenti che rappresenti almeno un quarto dei componenti del Consiglio di Categoria può richiedere che la votazione avvenga a scrutinio segreto.
29. In caso di votazioni inerenti delibere elettive, il Presidente del Consiglio della Categoria Merceologica provvede alla proclamazione degli eletti in ordine alfabetico e senza indicazione del numero di preferenze conseguite da ciascuno.
30. Per ogni riunione del Consiglio di Categoria, il Segretario provvede a redigere il relativo verbale dal quale devono risultare: (i) i partecipanti; (ii) gli argomenti posti all'ordine del giorno, (iii) la descrizione sintetica della discussione, e (iv) le deliberazioni adottate, con l'indicazione dei risultati delle votazioni. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente del Consiglio della Categoria Merceologica e dal Segretario. Il verbale viene trasmesso a tutti i componenti del Consiglio di Categoria tramite posta elettronica entro la data della successiva riunione del Consiglio di Categoria.
31. Le eventuali impugnazioni delle deliberazioni consiliari devono essere notificate all'Associazione, all'attenzione del Presidente della Categoria Merceologica, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione del verbale, a pena di decadenza.
32. I verbali sono conservati presso la sede dell'Associazione. La consultazione dei verbali è ammessa per tutti i componenti del Consiglio di Categoria in carica alla data della riunione per la quale si richiede di accedere al relativo verbale.
33. Il rilascio di eventuali estratti del verbale di riferimento avviene a cura del Direttore Generale.
34. Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo, si rimanda, per quanto applicabili, alle disposizioni dello Statuto di Confindustria Bergamo e del Regolamento di Attuazione dello Statuto di Confindustria Bergamo con riferimento al Consiglio Generale dell'Associazione.

Art. 7 | Il Presidente

1. Ciascuna Categoria Merceologica è presieduta da un Presidente quale espressione unitaria dei Soci Effettivi aderenti.

2. Sono competenze esclusive del Presidente:
 - (i) l'esecuzione e l'implementazione degli indirizzi dell'Assemblea della Categoria Merceologica e del Consiglio di Categoria, se eletto;
 - (ii) la rappresentanza istituzionale della specifica Categoria Merceologica nei rapporti con gli Organi Associativi, le altre Articolazioni Interne e i terzi nel rispetto di quanto disposto dal precedente art. 3, comma secondo;
 - (iii) in caso di mancata elezione da parte dell'Assemblea del Consiglio di Categoria, la nomina in ogni anno dispari, con mandato biennale, dei rappresentanti della Categoria Merceologica nel Consiglio Generale di Confindustria Bergamo, fra i rappresentanti dei Soci Effettivi aderenti, nel rispetto di quanto disposto dal successivo articolo 10 e nelle tempistiche utili a tal fine;
 - (iv) la proposta, in via esclusiva, al Consiglio di Categoria, se eletto, del numero - massimo di quattro - e dei nominativi dei Vice-Presidenti, individuati tra i suoi componenti;
 - (v) la proposta, in via esclusiva, all'Assemblea del numero - massimo di due - e dei nominativi dei Vice-Presidenti qualora non sia stato eletto il Consiglio di Categoria;
 - (vi) la convocazione dell'Assemblea della Categoria Merceologica e del Consiglio di Categoria, se eletto;
 - (vii) la deliberazione su ogni altro argomento sottoposto dagli altri Organi della Categoria Merceologica o dagli altri Organi Associativi;
 - (viii) l'esercizio degli altri compiti previsti dal presente Regolamento, dallo Statuto di Confindustria Bergamo o dal Regolamento di Attuazione dello Statuto di Confindustria Bergamo.
3. Il Presidente della Categoria Merceologica è eletto dall'Assemblea ordinaria che si svolge negli anni dispari, con mandato quadriennale e con possibilità di un'unica rielezione non consecutiva al mandato ricoperto. Il Presidente della Categoria Merceologica resta comunque in carica sino alla delibera assembleare di nomina del suo successore. La carica di Presidente della Categoria è incompatibile con qualsivoglia altra carica associativa.
4. Per poter ricoprire la carica di Presidente il rappresentante del Socio Effettivo deve ricoprire una posizione di responsabilità aziendale di grado rilevante: membri del Consiglio di Amministrazione o Direttori Generali, institori, dirigenti d'impresa con funzioni apicali (id est: riporti diretti dell'Amministratore Delegato), o procuratori generali con ampia delega per l'ordinaria amministrazione.
5. Il Presidente deve (i) essere rappresentante di un Socio Effettivo aderente alla specifica Categoria Merceologica in regola con gli obblighi associativi (ii) rispettare i requisiti disposti dallo Statuto di Confindustria Bergamo, dal Regolamento di Attuazione dello Statuto di Confindustria Bergamo e dal Codice Etico e dei Valori Associativi per ricoprire cariche associative, in particolare con riferimento a quanto eventualmente previsto per la specifica carica.
6. In caso il Presidente si trovi nella temporanea impossibilità di ricoprire l'incarico ovvero cessi anticipatamente dal mandato, per qualsiasi ragione, il Vice-Presidente più anziano di età svolge temporaneamente le sue funzioni.
7. In caso il Presidente si trovi nell'impossibilità di svolgere l'incarico per un periodo superiore a 6 (sei) mesi, lo stesso si intenderà cessato di diritto dalla carica su delibera del Consiglio di Categoria ovvero dei Vice-Presidenti in caso di mancata elezione del Consiglio di Categoria, sentito il Collegio Speciale dei Probiviri.

8. Il Presidente dell'Associazione deve provvedere, nei 60 (sessanta) giorni successivi dalla cessazione dalla carica del Presidente della Categoria Merceologica, per qualsiasi motivo intervenuta, ad avviare l'iter procedurale per l'elezione del nuovo Presidente.
9. Il Presidente subentrante porta a termine il mandato in corso e se ha ricoperto tale carica per più della metà del mandato originario si considera come se avesse ricoperto l'incarico per l'intero mandato.

Art. 8 | I Vice-Presidenti

1. I Vice-Presidenti coadiuvano il Presidente della Categoria Merceologica nello svolgimento della sua attività e possono essere da questo delegati a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento, in tutte o in parte delle sue funzioni, salvo quelle dove la presenza non è delegabile, come disposto dallo Statuto di Confindustria Bergamo o dal Regolamento di Attuazione dello Statuto di Confindustria Bergamo.
2. I Vice-Presidenti sono eletti dall'Assemblea ordinaria degli anni dispari, con mandato biennale, tramite votazione unica, su proposta esclusiva del Presidente della Categoria Merceologica in merito al numero - comunque massimo di due - e ai connessi nominativi, qualora non sia stato eletto il Consiglio di Categoria. Qualora sia stato eletto il Consiglio di Categoria, i Vice-Presidenti sono invece eletti fra i suoi componenti, tramite votazione unica su proposta esclusiva del Presidente della Categoria Merceologica in merito al numero - comunque massimo di quattro - e dei connessi nominativi, con mandato biennale.
3. I Vice-Presidenti possono sempre essere rieletti allo stesso titolo.
4. Per poter ricoprire la carica di Vice-Presidente, il rappresentante del Socio Effettivo deve ricoprire una posizione di responsabilità aziendale di grado rilevante: membri del Consiglio di Amministrazione o Direttori Generali, institori, dirigenti d'impresa con funzioni apicali (id est: riporti diretti dell'Amministratore Delegato), o procuratori generali con ampia delega per l'ordinaria amministrazione.
5. I Vice-Presidenti devono (i) essere rappresentanti di Soci Effettivi aderenti alla specifica Categoria Merceologica in regola con gli obblighi associativi (ii) rispettare i requisiti disposti dallo Statuto di Confindustria Bergamo, dal Regolamento di Attuazione dello Statuto di Confindustria Bergamo e dal Codice Etico e dei Valori Associativi per ricoprire cariche associative, in particolare con riferimento a quanto eventualmente previsto per la specifica carica.

Art. 9 | Elezioni delle cariche associative

1. Al fine dell'elezione del Presidente della Categoria Merceologica, il Presidente di Confindustria Bergamo invia, entro il 20 dicembre dell'anno precedente a quello dell'Assemblea ordinaria di nomina, una comunicazione, tramite posta elettronica, a tutti i Soci Effettivi aderenti alla Categoria Merceologica (i) indicando la data di svolgimento dell'Assemblea ordinaria di nomina e (ii) sollecitando l'emersione, entro il sessantesimo giorno antecedente alla data di suo svolgimento, di autocandidature alla carica presidenziale.
2. Le autocandidature devono essere presentate dai Soci Effettivi all'attenzione del Presidente della Categoria Merceologica, tramite posta elettronica indirizzata al Direttore Generale, congiuntamente a un proprio programma presidenziale quadriennale e alla proposta d'elezione da parte dell'Assemblea (i) di un Consiglio di Categoria, specificando il numero dei suoi componenti, ovvero (ii) di Vice-Presidenti, in quale numero, fermo il massimo di due, e i loro nominativi.

3. Il Presidente della Categoria Merceologica richiede al Collegio Speciale dei Probiviri di verificare e rilasciare un parere in relazione alla sussistenza, con riferimento a ogni autocandidatura ricevuta, dei requisiti richiesti dal presente Regolamento, dallo Statuto di Confindustria Bergamo, dal Regolamento di Attuazione dello Statuto di Confindustria Bergamo e dal Codice Etico e dei Valori Associativi per ricoprire la carica di Presidente della Categoria Merceologica.
4. In caso di Assemblea di elezione del Presidente, quello in carica invia una comunicazione, tramite posta elettronica, a tutti i Soci Effettivi aderenti alla Categoria Merceologica per informare (i) delle autocandidature alla carica presidenziale ricevute che abbiano passato il vaglio del Collegio Speciale dei Probiviri, (ii) dei rispettivi programmi presidenziali; (iii) della proposta di ciascun autocandidato in merito all'elezione (a) di un Consiglio di Categoria, del numero dei suoi componenti e della possibilità di presentare autocandidature alla carica di componente dello stesso, entro il quarantesimo giorno antecedente alla data dell'Assemblea elettiva ovvero (b) di Vice-Presidenti, del loro numero e dei loro nominativi.
5. In caso di Assemblea ordinaria che preveda esclusivamente l'elezione del Consiglio di Categoria ovvero di Vice-Presidenti, il Presidente in carica invia entro un termine utile una comunicazione, tramite posta elettronica, a tutti i Soci Effettivi aderenti alla Categoria Merceologica per informare della proposta di elezione (a) di un Consiglio di Categoria, del numero dei suoi componenti e della possibilità di presentare autocandidature alla carica di componente dello stesso, entro il quarantesimo giorno antecedente alla data dell'Assemblea elettiva ovvero (b) di Vice-Presidenti, del loro numero e dei loro nominativi.
6. Ciascun Socio Effettivo può candidare solo un proprio rappresentante e per un'unica carica associativa all'interno della Categoria Merceologica di appartenenza.
7. In occasione dell'Assemblea ordinaria la stessa provvede, se previsto, all'elezione del Presidente della Categoria Merceologica e alternativamente (a) con due diverse votazioni, a determinare il numero dei componenti del Consiglio di Categoria e alla loro elezione nominativa, oppure (b) con votazione unica, all'elezione dei Vice-Presidenti su proposta esclusiva del Presidente della Categoria Merceologica in merito al numero e ai connessi nominativi.
8. Le votazioni assembleari in merito all'elezione (i) del Presidente della Categoria Merceologica e alternativamente (ii) del numero dei componenti del Consiglio di Categoria o dei Vice-Presidenti, del loro numero e dei nominativi corrispondenti avvengono a maggioranza dei presenti all'adunanza aventi diritto di voto.
9. La votazione assembleare inerente (i) l'elezione nominativa dei componenti del Consiglio di Categoria ovvero (ii) la definizione del numero e l'identificazione nominativa dei Vice-Presidenti avviene con voto a scrutinio segreto.
10. Il numero di preferenze esprimibili da ciascun Socio Effettivo avente diritto di voto in Assemblea non può eccedere i 2/3 (due terzi) dei seggi da assegnare. Vengono eletti gli autocandidati alla carica di componente del Consiglio di Categoria nel numero deliberato dall'Assemblea ordinaria stessa e che abbiano ricevuto il maggior numero di voti, procedendo con criterio decrescente.

Art. 10 | I Rappresentanti delle Categorie Merceologiche in Consiglio Generale

1. Precedentemente alla scadenza della carica dei rappresentanti delle Categorie Merceologiche nel Consiglio Generale di Confindustria Bergamo, il Presidente dell'Associazione trasmette ai Presidenti delle Categorie Merceologiche il numero dei rappresentanti in Consiglio Generale a ciascuna spettante.
2. La determinazione del numero di rappresentanti in Consiglio Generale per ciascuna Categoria Merceologica avviene in ragione dell'apporto contributivo complessivamente assicurato da ciascuna Categoria Merceologica alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Il criterio di ripartizione è quello della proporzionalità degressiva; il metodo di calcolo è quello della base con sostegno, con un limite massimo di rappresentanti stabilito in 10 (dieci).

Art. 11 | Norme di Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento allo Statuto di Confindustria Bergamo, al Regolamento di Attuazione dello Statuto di Confindustria Bergamo al Codice Etico e dei Valori Associativi.

Norme transitorie

1. I componenti del Consiglio di Categoria in carica e nominati rispettivamente
 - a. dall'Assemblea della Categoria Merceologica Alimentari del 3 ottobre 2022
 - b. dall'Assemblea della Categoria Merceologica Cartai, Cartotecnici, Grafici ed Editoriali del 4 ottobre 2022
 - c. dall'Assemblea della Categoria Merceologica Chimici del 14 ottobre 2022
 - d. dall'Assemblea della Categoria Merceologica Legno del 11 ottobre 2022
 - e. dall'Assemblea della Categoria Merceologica Materie Plastiche e Gomma del 18 ottobre 2022
 - f. dall'Assemblea della Categoria Merceologica Meccatronici del 21 ottobre 2022
 - g. dall'Assemblea della Categoria Merceologica Servizi Innovativi e Tecnologici del 7 ottobre 2022
 - h. dall'Assemblea della Categoria Merceologica Tecnologie e Materiali per l'Edilizia del 5 ottobre 2022
 - i. dall'Assemblea della Categoria Merceologica Tessili e Moda del 17 ottobre 2022ricopriranno tale carica associativa sino all'Assemblea ordinaria della specifica Categoria Merceologica dell'anno 2025, che provvederà all'elezione dei nuovi componenti dei rispettivi Consigli di Categoria ovvero all'elezione dei Vice-Presidenti in conformità alle previsioni regolamentari aggiornate.
2. I Presidenti della Categoria Merceologica in carica e nominati rispettivamente
 - a. dall'Assemblea della Categoria Merceologica Alimentari del 3 ottobre 2022
 - b. dall'Assemblea della Categoria Merceologica Cartai, Cartotecnici, Grafici ed Editoriali del 4 ottobre 2022
 - c. dall'Assemblea della Categoria Merceologica Chimici del 14 ottobre 2022
 - d. dall'Assemblea della Categoria Merceologica Legno del 11 ottobre 2022
 - e. dall'Assemblea della Categoria Merceologica Materie Plastiche e Gomma del 18 ottobre 2022
 - f. dall'Assemblea della Categoria Merceologica Meccatronici del 21 ottobre 2022
 - g. dall'Assemblea della Categoria Merceologica Servizi Innovativi e Tecnologici del 3 ottobre 2024
 - h. dall'Assemblea della Categoria Merceologica Tecnologie e Materiali per l'Edilizia del 5 ottobre 2022
 - i. dall'Assemblea della Categoria Merceologica Tessili e Moda del 17 ottobre 2022ricopriranno tale carica associativa sino all'Assemblea ordinaria della specifica Categoria Merceologica dell'anno 2027, che provvederà all'elezione del nuovo Presidente di ciascuna Categoria Merceologica.
3. I componenti degli Organi delle Categorie Merceologiche alla data di approvazione dell'aggiornamento del Regolamento delle Categorie Merceologiche restano in carica sino al termine del connesso mandato, anche in caso di eventuale mancanza dei requisiti disposti per ricoprire la specifica carica associativa così come previsti dall'aggiornamento regolamentare.